

NOTIZIARIO

n.

24

2025

SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE DEI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025

Riepilogo della disciplina

NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO”

Riepilogo delle novità

MISURE A SOSTEGNO DELL’EDITORIA

Riepilogo degli interventi previsti

NOTIZIE FLASH**RIAMMESSI ROTTAMAZIONE QUATER: IN ARRIVO I PIANI DELLA RISCOSSIONE**

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la **riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater**.

Entro il 30 giugno i soggetti che entro il 30 aprile hanno presentato la riammissione alla definizione agevolata riceveranno i **nuovi piani di pagamento**.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO SU TERRENO: PERCHÉ NON È POSSIBILE IL REVERSE CHARGE

Con la Risposta 156 del 16 giugno, le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sulla realizzazione un impianto agrivoltaico – e applicazione del Reverse charge.

Si chiede se il medesimo trattamento IVA già riconosciuto a impianti fotovoltaici totalmente integrati su serre (per i quali ha già beneficiato del reverse charge), possa essere esteso anche a impianti agrivoltaici:

- ◆ **installati in ambito agricolo con finalità agrivoltaica**, dove il suolo è destinato sia a coltivazione sia a produzione fotovoltaica (pannelli installati su strutture rialzate a circa 3 metri da terra);
- ◆ **installati su terreno agricolo**, ma non integrati ad edifici e non assimilabili a impianti a terra funzionali a edifici,

Risposta negativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il reverse charge si applica solo a prestazioni relative a "edifici", intesi come:

- ◆ **fabbricati** abitativi e strumentali,
- ◆ **parti di edifici** (es. locali, tetti),
- ◆ **pertinenze** non autonomamente accatastate.

Il terreno agricolo, spiega l'Agenzia, non è un edificio né una sua pertinenza.

SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025

Entro il **30.06.2025**, oppure **entro il 30.07.2025** con **maggiorazione** dello **0,4%**, è necessario versare:

- ◆ il **saldo** delle **imposte** dovute per il **2024**,
- ◆ l'**acconto** per il **2025**.

Fanno **eccezione** le **società di capitali** e gli **enti commerciali e non commerciali**, i quali sono tenuti al versamento a seconda dei termini di **approvazione del bilancio**. Ulteriore **deroga** è rappresentata dai c.d. **soggetti ISA**, che, in virtù di quanto previsto dal **D.L. 84/2025**, potranno procedere con i suddetti **versamenti entro il 21.07.2025** (in quanto il giorno 20 cade di domenica), oppure **entro il 20.08.2025** con **maggiorazione** dello **0,4%**.

Si riepiloga nella presente scheda la disciplina applicabile a tali versamenti di prossima scadenza


SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025	
PREMESSA	<p>Per la maggioranza dei contribuenti, ossia persone fisiche e società di persone, è necessario procedere, entro il 30.06.2025, con il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del saldo delle imposte dovute per il 2024; ◆ del primo acconto per il 2025. <p>In alternativa, detti pagamenti possono essere differiti di 30 giorni (quindi con scadenza al 30.07.2025), versando con una maggiorazione pari allo 0,4% di quanto dovuto.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE] --> B[SENZA MAGGIORAZIONE] A --> C[CON MAGGIORAZIONE 0,4%] B --> D[ENTRO IL 30.06.2025] C --> E[ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI - entro il 30.07.2025] </pre> </div> <p>A partire dalla stessa scadenza di cui sopra – anche con dilazione di 30 giorni – è possibile procedere con la rateizzazione degli stessi importi: nello specifico, a seguito di quanto previsto dal c.d. “Decreto Adempimenti e semplificazioni”, sia per i contribuenti c.d. privati (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli operatori economici, le scadenze relative alla</p>

rateizzazione di saldo e acconto visti in precedenza sono riportate nella seguente **tabella**:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	17 novembre	1,17
6 ^a	17 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7 ^a	16 dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Per quanto riguarda, infine, le **società di capitali** (e gli **enti commerciali e non commerciali**) le scadenze dei **versamenti** dipendono dalla **data di approvazione del bilancio**, come segue:



	 <p>Occorre, in ogni caso, notare che, relativamente alle imposte di cui al modello Redditi 2025, al saldo 2023, il c.d. "Decreto fiscale"¹ ha stabilito la possibilità, per i c.d. "soggetti ISA"² – anche minimi e/o forfettari – così come per i soci di "società trasparenti"³, di procedere con i versamenti nei successivi 30 giorni dalle scadenze viste in precedenza (anche con la maggiorazione dello 0,40%).</p> <p>Costoro potranno, dunque, versare quanto dovuto a titolo di saldo per il 2024 di primo acconto per il 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 21.07.2025 (in quanto il 20.07.2025 cade di domenica) senza alcuna maggiorazione; ◆ entro il 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,40%.
<p>SALDO 2024</p>	<p>Il saldo dovuto per Irpef (e relative addizionali), Ires ed Irap si calcola come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta risultante dal modello Redditi e Irap 2025 (da presentare nel corso di tale anno relativamente al 2024), ◆ quanto versato a titolo di acconto nel 2024. <p>Il saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 12 euro per Irpef, relative addizionali ed Ires; ◆ 10,33 euro per Irap. <p>Entro gli stessi termini previsti per l'Irpef è dovuto anche il saldo relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla cedolare secca (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto); ◆ all'IVIE e all'IVAFE, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024. <p>Per quanto riguarda le società, entro gli stessi termini previsti per l'IRES è dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo (di cui si dirà in seguito).</p>

¹ art. 13 del D.L. 84/2025.

² ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze – anche qualora presentino cause di esclusione dai medesimi indici di affidabilità.

³ soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

**ACCONTO 2025:
REGOLE
GENERALI**

Entro gli stessi termini per il versamento del saldo 2024, i contribuenti sono tenuti a versare anche la **prima rata dell'acconto 2025 di Irpef, Ires e Irap** (la seconda rata sarà, poi, versata nel mese di novembre 2025).

Per la **determinazione dell'acconto** si possono utilizzare **due metodi**:

Storico	<p>l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2025 per persone fisiche e società, rispettivamente; ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2025
Previsionale	<p>l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2025. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2025 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2024. In questo modo, infatti, potrà effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento.</p> <p> L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione, specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (oggi pari al 25% a regime⁴), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso</p>

ACCONTO IRPEF

Con l'utilizzo del metodo **storico**, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2025 deve essere pari al **100% dell'importo esposto nel rigo RN 34** del modello **Redditi PF 2024**:

Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'**unica soluzione** ovvero in **due rate** come schematizzato nella seguente tabella:

⁴ si veda quanto riportato in seguito (paragrafo "Ravvedimento operoso").

	RIGO RN34 "DIFFERENZA	ACCONTO IRPEF 2025
	NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto
	SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2025
	SUPERIORE A € 257,52	<p>Versamento in 2 rate a seconda che si tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA⁵, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2025; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% entro 30.07.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2025
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	<p>L'acconto dell'Addizionale Comunale all'Irpef si calcola come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale prevista dal comune ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2025; ◆ quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/ente pensionistico a titolo di acconto. 	
ACCONTO CEDOLARE SECCA	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo LC1, colonna 5 "Differenza".</p> <p>L'acconto è dovuto se l'importo indicato a tale rigo supera 52 euro, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare; in caso contrario non è dovuto alcun acconto.</p> <p>Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito:</p>	

⁵ non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. In questo caso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata va versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2025 o 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%; ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2025 nella misura del 60%. <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicazione della cedolare secca dal 2025, non è dovuto l'acconto 2025, motivo per cui è possibile ridurre l'acconto IRPEF (considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF); ◆ fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2025, non è dovuto l'acconto IRPEF 2025, e l'acconto 2025 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.
<p>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI</p>	<p>Per i soggetti che adottano il regime dei minimi⁶ o il regime forfettario⁷, occorre operare le seguenti distinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2024 e proseguono nel 2025 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2024 e lo continuano nel 2025, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2024 il regime dei minimi e nel 2025 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del modello REDDITI 2024 PF; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2024 il regime forfettario e nel 2025 sono transitati nel regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del modello REDDITI 2024 PF;

⁶ art. 27 del D.L. 98/2011.

⁷ art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2024 e nel 2025 sono transitati nel regime forfettario, devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2025. 				
<p>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CPB</p>	<p>L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie, viste in precedenza tenendo conto dei redditi concordati⁸. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <table border="1" data-bbox="443 775 1457 1319"> <tr> <td data-bbox="443 775 679 1070"> <p>metodo storico</p> </td> <td data-bbox="679 775 1457 1070"> <p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1070 679 1319"> <p>metodo previsionale</p> </td> <td data-bbox="679 1070 1457 1319"> <p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024 </td> </tr> </table> <p>Da notare che una specifica questione interpretativa riguarda proprio l'art. 20, comma 1 del D.Lgs 13/2024, secondo cui l'acconto dovuto su imposte dirette (e IRAP) relativamente ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace "è <i>determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati</i>". Si tratta di una disposizione, in realtà, valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d'imposta di adesione valgono le specifiche regole viste in precedenza¹⁰.</p>	<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹) 	<p>metodo previsionale</p>	<p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024
<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹) 				
<p>metodo previsionale</p>	<p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024 				

⁸ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.

⁹ ex artt. 15 e 16 del D.Lgs 13/2024.

¹⁰ dettate dal successivo comma 2 dell'art. 20.

	<p>In proposito, in risposta a una FAQ del 28.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, visto il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB per il biennio 2024-2025 l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico debba essere determinato facendo riferimento alle imposte (dirette e IRAP) dovute per il 2024, ossia quelle concordate – pur senza tenere conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva¹¹.</p>
ACCONTO IRES	<p>In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'acconto IRES da parte delle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali. L'acconto non è dovuto se l'importo indicato ai righi RN17 o RN28 visti in precedenza non è superiore a 20,66 euro.</p> <p>Salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro, il versamento va effettuato in due rate: in questo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 50% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata; ◆ il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 30.11.2025 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione).
ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO	<p>Le società di comodo che risultano tenute nel 2024 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, in mancanza di possibili cause di esclusione o disapplicazione, devono versare l'acconto 2025 anche relativamente a tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES.</p>
ACCONTO SRL IN REGIME DI TRASPARENZA	<p>Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza¹² determinano l'acconto IRES seguendo differenti modalità. Occorre in particolare seguire le casistiche riportate nella seguente tabella:</p>

¹¹ la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

¹² art. 116 e ss. del Tuir.

	<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>società che intende optare per la trasparenza dal 2025 (triennio 2025-2027) deve versare l'acconto IRES 2025 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il criterio storico; ◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (ovvero, nel modello Redditi PF 2025, sul reddito 2025 ad essi imputato per trasparenza)</p>
	<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2023 – 2025; ◆ il triennio 2024 – 2026; <p>non deve versare l'acconto IRES 2025, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p> <p>Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2022-2024) intenda rinnovare l'opzione (triennio 2025-2027), non versa alcun acconto IRES 2025: in tal caso, è opportuno che la società richieda a ciascun socio – prima del termine di versamento degli acconti – la comunicazione (con raccomandata A/R) relativa al rinnovo dell'opzione, in quanto è necessaria l'adesione di tutti i soci.</p> <p>Ove ciò non fosse possibile, l'opzione non potrà essere rinnovata, e quindi la società risulterà obbligata al versamento dell'acconto IRES</p>
	<p>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</p>	<p>società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2025 – 2027, è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sulla base dell'imposta 2024 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione</p>

	<p>DECADENZA DAL REGIME società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza</p> <p>In ogni caso, la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.</p>
<p>ACCONTO IRAP</p>	<p>La determinazione dell'acconto IRAP 2025 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES.</p> <p>La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.</p> <p>L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2025 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche; ◆ non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). <p>Per le Regioni in deficit sanitario, l'acconto dell'IRAP dovrà essere determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21); ◆ con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.
<p>ACCONTO IVIE ED IVAFE</p>	<p>Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In particolare, si ricorda che il versamento in acconto 2025 risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dovuto se l'importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o RW6, colonna 1 (IVAFAE); <p>supera l'ammontare di euro 52;</p>

	<p>♦ non dovuto, e le imposte sono quindi versate interamente a saldo, se di ammontare non superiore a euro 52.</p> <p>In proposito si fa notare che, nella circolare n. 12/E del 31.05.2024, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche per le imposte patrimoniali in questione vale il limite minimo di versamento pari ad euro 12,00.</p>																																
<p>MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>Di seguito vengono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento del saldo 2024 / primo acconto 2025:</p> <table border="1" data-bbox="475 801 1417 1861"> <thead> <tr> <th>IMPORTO DA VERSARE</th> <th>CODICE TRIBUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Irpef</td> <td>4001</td> </tr> <tr> <td>Acconto IRPEF (1° rata)</td> <td>4033</td> </tr> <tr> <td>Addizionale regionale</td> <td>3801</td> </tr> <tr> <td>Saldo addizionale regionale</td> <td>3844</td> </tr> <tr> <td>Acconto addizionale comunale</td> <td>3843</td> </tr> <tr> <td>Saldo IRES</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>Acconto IRES (1° rata)</td> <td>2001</td> </tr> <tr> <td>Saldo maggiorazione IRES società di comodo</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>Acconto maggiorazione IRES società di comodo (1° rata)</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>Saldo IRAP</td> <td>3800</td> </tr> <tr> <td>Acconto IRAP (1° rata)</td> <td>3812</td> </tr> <tr> <td>Saldo imposta sostitutiva minimi</td> <td>1795</td> </tr> <tr> <td>Acconto imposta sostitutiva minimi (1° rata)</td> <td>1793</td> </tr> <tr> <td>Saldo imposta sostitutiva forfettari</td> <td>1792</td> </tr> <tr> <td>Acconto imposta sostitutiva forfettari (1° rata)</td> <td>1790</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	Saldo Irpef	4001	Acconto IRPEF (1° rata)	4033	Addizionale regionale	3801	Saldo addizionale regionale	3844	Acconto addizionale comunale	3843	Saldo IRES	2003	Acconto IRES (1° rata)	2001	Saldo maggiorazione IRES società di comodo	2020	Acconto maggiorazione IRES società di comodo (1° rata)	2018	Saldo IRAP	3800	Acconto IRAP (1° rata)	3812	Saldo imposta sostitutiva minimi	1795	Acconto imposta sostitutiva minimi (1° rata)	1793	Saldo imposta sostitutiva forfettari	1792	Acconto imposta sostitutiva forfettari (1° rata)	1790
IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO																																
Saldo Irpef	4001																																
Acconto IRPEF (1° rata)	4033																																
Addizionale regionale	3801																																
Saldo addizionale regionale	3844																																
Acconto addizionale comunale	3843																																
Saldo IRES	2003																																
Acconto IRES (1° rata)	2001																																
Saldo maggiorazione IRES società di comodo	2020																																
Acconto maggiorazione IRES società di comodo (1° rata)	2018																																
Saldo IRAP	3800																																
Acconto IRAP (1° rata)	3812																																
Saldo imposta sostitutiva minimi	1795																																
Acconto imposta sostitutiva minimi (1° rata)	1793																																
Saldo imposta sostitutiva forfettari	1792																																
Acconto imposta sostitutiva forfettari (1° rata)	1790																																

Saldo cedolare secca	1842
Acconto cedolare secca (1° rata)	1840
Saldo IVIE	4041
Acconto IVIE (1° rata)	4044
Saldo IVAFE	4043
Acconto IVAFE (1° rata)	4047

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del modello F24**, si ricordano le seguenti regole (così risultanti post “Legge di Bilancio 2024”¹³):

F24	Soggetti	Presentazione consentita
A zero / a debito con compensazioni	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
A debito senza compensazioni	Privati	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea
	Titolari di partita IVA	Entratel /Fisconline remote/home banking

COMPENSAZIONE

Per il **versamento del saldo 2024 e dell'acconto 2025** il contribuente può avvalersi della compensazione:

- ◆ **“verticale”**, utilizzando **imposte/contributi** della **stessa natura** e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- ◆ **“orizzontale”**¹⁴, utilizzando **imposte/contributi** di **natura diversa** e/o nei confronti di **diversi enti impositori**. Ciò richiede la compilazione del modello F24.

¹³ art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023

¹⁴ di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

In genere la **possibilità di compensazione** sorge dal **giorno successivo** a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito.



Tuttavia, in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti** relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui¹⁵**, è **necessaria** l'apposizione del **visto di conformità** alla dichiarazione di interesse – a meno che non si rientri nel **regime premiale ISA**.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari a euro 2.000.000¹⁶ per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

¹⁵ importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017).

¹⁶ dopo le modifiche recate dalla "Legge di Bilancio 2022" (art. 1, comma 72 della Legge 234/2021).

NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO”

Il c.d. “Decreto Correttivo” ([D.Lgs 81/2025](#)) in vigore dal 13.06.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 134/2025, ha apportato integrazioni e modifiche in vari ambiti, tra cui gli adempimenti tributari, il concordato preventivo biennale (CPB), le imposte indirette, il contenzioso tributario e il sistema sanzionatorio materia fiscale. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO”	
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE VERSO CONSUMATORI FINALI	Viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali .
TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE RICARICHE DEI VEICOLI ELETTRICI	<p>In considerazione delle peculiarità stabilite dal Regolamento (UE) 2023/1804 e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle single operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specificca disposizione normativa per disciplinare l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.</p> <p>In dettaglio, si demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – da emanarsi entro il 10.12.2025 – la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.</p> <p>Con la presente disposizione vengono, inoltre, estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute per la mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione o per la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri.</p>
MODIFICA TERMINI	Dal 2026 , le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o

<p>TRASMISSIONE CU REDDITI LAVORO AUTONOMO E DISPONIBILITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA CONTRIBUTENTI CON PARTITA IVA</p>	<p>professione abituale saranno trasmesse in via telematica all' Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ◆ anziché entro l'attuale data del 31 marzo dell'anno successivo. <p>Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, riguarda anche le CU contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di:</p> <table border="1" data-bbox="743 786 1147 1099" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">commissione</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">agenzia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">mediazione</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">rappresentanza di commercio</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">procacciamento di affari</td></tr> </table> <p>La dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, a decorrere dal 2026 sarà reso disponibile a partire dal 20 maggio (anziché dal 30 aprile).</p>	commissione	agenzia	mediazione	rappresentanza di commercio	procacciamento di affari
commissione						
agenzia						
mediazione						
rappresentanza di commercio						
procacciamento di affari						
<p>TERMINE DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE</p>	<p>A partire dai dati relativi all'anno 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell' Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con cadenza annuale anziché semestrale, ◆ entro il termine da stabilire con decreto del MEF. 					
<p>SEMPLIFICAZIONE VERSAMENTO IVA FORFETTARI CHE EFFETTUANO</p>	<p>I soggetti forfettari, quando effettuano acquisti in "reverse charge", sono soggetti passivi IVA, ragion per cui detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il giorno 16 del mese successivo) dal</p>					

<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI</p>	<p>versamento con F24 dell'imposta – eccetto gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di euro 10.000 annui.</p> <p> Viene, pertanto, introdotto il termine trimestrale, in luogo di quello mensile, entro il quale i soggetti forfettari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. La scadenza per il pagamento in questione è fissata al giorno 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre.</p>										
<p>MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p>	<p>Vengono stabilite diverse modifiche all'istituto del concordato preventivo biennale (CPB), tra cui ad esempio:</p> <table border="1" data-bbox="443 931 1457 1473"> <tr> <td data-bbox="448 931 507 987">1)</td> <td data-bbox="507 931 1457 987">l'abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 987 507 1133">2)</td> <td data-bbox="507 987 1457 1133">l'incremento dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1133 507 1279">3)</td> <td data-bbox="507 1133 1457 1279">l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene, peraltro, introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1279 507 1379">4)</td> <td data-bbox="507 1279 1457 1379">la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1379 507 1473">5)</td> <td data-bbox="507 1379 1457 1473">la semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta</td> </tr> </table>	1)	l' abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario	2)	l' incremento dell' imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro	3)	l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene, peraltro, introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)	4)	la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato	5)	la semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l' elaborazione della proposta
1)	l' abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario										
2)	l' incremento dell' imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro										
3)	l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene, peraltro, introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)										
4)	la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato										
5)	la semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l' elaborazione della proposta										
<p>MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p>	<p>Vengono apportate diverse modifiche riguardanti l'ambito processuale tributario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Viene in primo luogo modificato il comma 5-bis¹⁷ dell'art. 25-bis del D.Lgs 546/1992, confermando l'obbligo del difensore di attestare¹⁸, per i vari allegati agli atti tributari, la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto – con la conseguenza che il 										

¹⁷ inserito dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs 220.20234.

¹⁸ seppure per i soli giudizi instaurati a partire dal 02.02.2024, come previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs 220/2024.

	<p>giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si precisa poi che il Presidente dà lettura immediata del dispositivo della sentenza, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. ◆ Si chiarisce che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio. ◆ Vi è anche un intervento sul giudizio di ottemperanza¹⁹, prevedendosi che la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo PEC. ◆ Si modifica, inoltre, la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di cassazione al 04.01.2024, comprendendovi dunque quelli instaurati prima del 5 gennaio dello stesso anno. In questo modo si va a correggere un'asimmetria di sistema, contribuendo ad efficientare le grosse potenzialità di simile conciliazione con riguardo all'importante arretrato pendente in sede di legittimità.
<p>MODIFICHE IN MATERIA DOGANALE E AL SISTEMA SANZIONATORIO DOGANALE E DELLE ACCISE</p>	<p>Ci sono anche novità in merito alle sanzioni, e più in particolare nell'ambito doganale, delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.</p> <p>Le modifiche prevedono due distinte soglie al di sotto delle quali si configura l'ipotesi di illecito amministrativo, altrimenti fattispecie penalmente rilevante.</p> <p>Troverà dunque ordinariamente applicazione la sanzione amministrativa nella misura dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, comunque in misura non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ad euro 2.000 in generale, ◆ ad euro 1.000 per le violazioni di contrabbando per dichiarazione infedele²⁰,

¹⁹ di cui all'art. 70 del D.Lgs 546/1992.

²⁰ art. 79 dell'allegato 1 al D.Lgs 141/2024.

	<p>a meno che, alternativamente, l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore ad euro 10.000 e l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore ad euro 100.000.</p> <p>Viene previsto che non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la "revisione della dichiarazione" ex art. 42 dell'allegato 1 è avviata su istanza del dichiarante; sempreché, tuttavia, l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p> <p>Si stabilisce che i delitti di contrabbando²¹ non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione tramite ravvedimento operoso:</p> <table border="1" data-bbox="443 1066 1442 1267"> <tr> <td data-bbox="443 1066 512 1122">1)</td> <td data-bbox="512 1066 1442 1122">entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1122 512 1267">2)</td> <td data-bbox="512 1122 1442 1267">prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali</td> </tr> </table> <p>Si noti che circa la non punibilità delle fattispecie di contrabbando vale solamente se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui alle lettere dell'art. 88, comma 2 dell'allegato 1 al D.Lgs 141/2024.</p>	1)	entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento	2)	prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
1)	entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento				
2)	prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali				
<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E AUTOTUTELA PARZIALE</p>	<p>Al netto di una serie di modifiche di mero coordinamento normativo, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nell'ipotesi in cui venga emesso un provvedimento di autotutela parziale.</p> <p>È garantita l'applicabilità delle penalità in maniera più lieve anche nelle ipotesi in cui sia stato adottato un provvedimento di autotutela parziale oltre</p>				

²¹ artt. da 78 a 83 dello stesso allegato 1.

	<p>il termine per la proposizione del ricorso, ragion per cui l'atto impositivo di interesse (a rigore):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è stato impugnato, ◆ è divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria. 						
<p>MODIFICHE IN TEMA DI SANZIONI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO</p>	<p>Un ultimo ambito di intervento è quello delle irregolarità correlate all'imposta di registro nonché, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti²².</p> <p>Nel dettaglio si introduce una sanzione minima per le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ◆ omessa o tardiva presentazione delle denunce, <p>anche qualora, in mancanza di un'imposta dovuta – perché correttamente assolta – non sia possibile sanzionare proporzionalmente un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Vengono, quindi, previste le sanzioni fisse come segue:</p> <table border="1" data-bbox="667 1211 1222 1375"> <thead> <tr> <th>Importo</th> <th>Casistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 €</td> <td>omessa registrazione dell'atto</td> </tr> <tr> <td>150 €</td> <td>tardiva registrazione dell'atto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si fa notare che dette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.</p>	Importo	Casistica	250 €	omessa registrazione dell'atto	150 €	tardiva registrazione dell'atto
Importo	Casistica						
250 €	omessa registrazione dell'atto						
150 €	tardiva registrazione dell'atto						
<p>LIMITE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO DA SOSPENSIONE COVID</p>	<p>Viene neutralizzata la proroga di 85 giorni dei termini di accertamento che fa capo alla previsione del "Decreto Cura Italia"²³,</p> <table border="1" data-bbox="443 1637 1449 1753"> <thead> <tr> <th>ANNUALITA' D'IMPOSTA</th> <th>TERMINI DI ACCERTAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(dichiarazione omessa)</td> <td>(non più prorogato)</td> </tr> </tbody> </table>	ANNUALITA' D'IMPOSTA	TERMINI DI ACCERTAMENTO	(dichiarazione omessa)	(non più prorogato)		
ANNUALITA' D'IMPOSTA	TERMINI DI ACCERTAMENTO						
(dichiarazione omessa)	(non più prorogato)						

²² di cui all'art. 20 del D.P.R. 601/1973.

²³ art. 67, comma 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020.

	2017	31.12.2025									
	2014*										
	2015*	31.12.2026									
* in caso di raddoppio dei termini per violazioni di carattere penale											
RECUPERO E FRUIZIONE DEGLI AIUTI DI STATO	<p>Si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate procede alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato; ◆ entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dichiarazione, ✓ percezione, ✓ fruizione dell'aiuto, ✓ avvenuta violazione. <p>Le misure di natura fiscale per le quali opera il termine decadenziale di 8 anni sono gli "aiuti automatici" e "semi-automatici" di natura fiscale, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi, tra cui quelli indicati nella tabella sottostante.</p> <p>Come visto i termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione; a titolo esemplificativo viene indicato dalla relazione illustrativa che rilevano a tal fine i seguenti momenti:</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CASISTICA</th> <th>DATA RILEVANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>crediti di imposta (non spettanti e inesistenti)</td> <td>in cui è effettuata la compensazione</td> </tr> <tr> <td>deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni</td> <td>della dichiarazione in cui l'agevolazione è indicata</td> </tr> <tr> <td>tasse, imposte e importi non versati</td> <td>in cui scadeva il versamento</td> </tr> <tr> <td>contributi a fondo perduto</td> <td>di percezione</td> </tr> </tbody> </table>	CASISTICA	DATA RILEVANTE	crediti di imposta (non spettanti e inesistenti)	in cui è effettuata la compensazione	deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni	della dichiarazione in cui l'agevolazione è indicata	tasse, imposte e importi non versati	in cui scadeva il versamento	contributi a fondo perduto	di percezione
CASISTICA	DATA RILEVANTE										
crediti di imposta (non spettanti e inesistenti)	in cui è effettuata la compensazione										
deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni	della dichiarazione in cui l'agevolazione è indicata										
tasse, imposte e importi non versati	in cui scadeva il versamento										
contributi a fondo perduto	di percezione										

MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA

Il [DPCM 17 aprile 2025](#) definisce le misure di sostegno economico per il settore dell'editoria, con l'obiettivo di promuovere il pluralismo dell'informazione e supportare l'intera filiera – dalla distribuzione alle edicole, fino agli editori. Il decreto assegna **82 milioni di euro** per le misure. Gli interventi previsti si articolano in contributi mirati a seconda della tipologia di attività.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

Di seguito, vediamo quali sono.

MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA	
MISURE A SOSTEGNO DELLE EDICOLE	<p>Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per un importo fino a euro 4.000, ◆ pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2024 per: <ul style="list-style-type: none"> ✓ IMU, ✓ TASI, ✓ CUP, ✓ TARI, ✓ canoni di locazione, ✓ servizi di fornitura di energia elettrica, ✓ servizi telefonici e di collegamento a Internet, ✓ acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, ✓ acquisto o noleggio di dispositivi POS, ✓ altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico. <p>Le spese sono considerate al netto dell'IVA ove prevista.</p> <p> L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.</p>

	<p>L'agevolazione è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".</p> <table border="1" data-bbox="443 589 1439 1464"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="443 589 1439 651">BONUS EDICOLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 651 821 757">DESTINATARI</td> <td data-bbox="821 651 1439 757">Imprese esercenti punti vendita esclusivi per giornali e riviste</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 757 821 1137">SPESE AMMISSIBILI</td> <td data-bbox="821 757 1439 1137"> <ul style="list-style-type: none"> - IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS - Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1137 821 1196">ANNO DI RIFERIMENTO SPESE</td> <td data-bbox="821 1137 1439 1196">2024 (spese sostenute)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1196 821 1256">ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO</td> <td data-bbox="821 1196 1439 1256">60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1256 821 1361">IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO</td> <td data-bbox="821 1256 1439 1361">4.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1361 821 1464">REGIME DI AIUTO APPLICATO</td> <td data-bbox="821 1361 1439 1464">Regolamento UE n. 2831/2023 – regime "de minimis"</td> </tr> </tbody> </table>	BONUS EDICOLE		DESTINATARI	Imprese esercenti punti vendita esclusivi per giornali e riviste	SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS - Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica 	ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2024 (spese sostenute)	ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO	60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA	IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	4.000 €	REGIME DI AIUTO APPLICATO	Regolamento UE n. 2831/2023 – regime "de minimis"
BONUS EDICOLE															
DESTINATARI	Imprese esercenti punti vendita esclusivi per giornali e riviste														
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS - Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica 														
ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2024 (spese sostenute)														
ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO	60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA														
IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	4.000 €														
REGIME DI AIUTO APPLICATO	Regolamento UE n. 2831/2023 – regime "de minimis"														
<p>MISURE A SOSTEGNO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI</p>	<p>Al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici²⁴ (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l'anno 2025, per un importo</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino a euro 4.000, ◆ pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell'anno 2024 per: 														

²⁴ come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

- ✓ IMU,
- ✓ TASI,
- ✓ CUP,
- ✓ TARI,
- ✓ canoni di locazione,
- ✓ servizi di fornitura di energia elettrica,
- ✓ servizi telefonici e di collegamento a Internet,
- ✓ acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici,
- ✓ acquisto o noleggio di dispositivi POS
- ✓ altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista.

Il contributo è commisurato al **rapporto con riferimento all'anno 2024 tra:**

- 1. i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici**
- 2. i ricavi complessivi del singolo punto vendita.**



L'agevolazione è riconosciuta **entro il limite di euro 3.000.000** che costituisce tetto di spesa.

Tale agevolazione è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

BONUS PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

DESTINATARI	esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici
--------------------	---

	<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS - Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica
	<p>ANNO DI RIFERIMENTO SPESE</p>	<p>2024 (spese sostenute)</p>
	<p>ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO</p>	<p>60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, in base al rapporto con riferimento all'anno 2024 tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici 2. i ricavi complessivi del singolo punto vendita
	<p>IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO</p>	<p>4.000 €</p>
	<p>REGIME DI AIUTO APPLICATO</p>	<p>Regolamento UE n. 2831/2023 – regime “de minimis”</p>
<p>MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI</p>	<p>Al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alle edicole, b) laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici ²⁵ siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell'anno 2025. 	

²⁵ come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170



Il **contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune** come sopra individuato.

Nel caso di fornitura a comuni con un **numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne** di cui alla 4 mappa "Aree Interne 2020²⁶", **il contributo è pari ad euro 1.000.**

Il contributo è esteso anche alla **fornitura di nuovi punti vendita attivati nei comuni nel corso dell'anno 2025.**

Nella fornitura ai punti vendita **le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche** e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

DESTINATARI	Imprese di distribuzione di quotidiani e periodici
IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	- 800 € per ciascun comune con meno di 5.000 abitanti - 1.000 € per comuni con meno di 5.000 abitanti delle Aree Interne CIPESS 2020 - Esteso a nuovi punti vendita attivati nel 2025
ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2025 (forniture effettuate nell'anno)
REQUISITI	Rispetto del principio di non discriminazione e normativa vigente sulla distribuzione

²⁶ valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)

**MISURE A
SOSTEGNO DELLE
IMPRESE EDITRICI
DI QUOTIDIANI E
PERIODICI**

In considerazione degli effetti economici derivanti **dall'eccezionale incremento dei costi di produzione** e al fine di **sostenere la domanda di informazione**, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un **contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per:**

- ◆ ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2023,
- ◆ anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.



Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS IMPRESE DI EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

FINALITA'	Compensare l'incremento dei costi di produzione e sostenere la domanda di informazione
BENEFICIO	Contributo straordinario di 10 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel 2023 (anche in abbonamento)
ESCLUSIONI	Non sono ammesse le copie vendute in blocco
ANNO DI RIFERIMENTO	2023 (copie vendute)